

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 20/06/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/35176-la-tortura-del-securitarismo-penitenziario-in-estate>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

La tortura del securitarismo penitenziario in estate

LA TORTURA DEL SECURITARISMO PENITENZIARIO IN ESTATE

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com

Questo breve Articolo è l' ultimo prima della pausa estiva. L' autore, a differenza delle Pubblicazioni pregresse, non si concentra monotematicamente sulla Criminologia penitenziaria svizzera. Infatti, nella presente sede, si indaga circa l' inutilità del securitarismo carcerario durante i caldi mesi estivi. I quotidiani, tanto in Svizzera quanto nel resto dell' Europa, non affrontano, con il debito coraggio culturale, il problema delle celle sovraffollate e maleodoranti e della scarsa ventilazione interna durante il terribile trimestre Giugno-Luglio-Agosto. Soltanto gli Agenti di Custodia e pochi addetti ai lavori si preoccupano della disumanità delle condizioni detentive quando le temperature sono prossime ai 30 °C. Chi scrive intende mostrare alla collettività i trattamenti espiativi degradanti e disumani riservati ai detenuti in Occidente. Il tutto mentre la società civile dei soggetti a piede libero sorride sazia di fronte a spiagge e bibite rinfrescanti. Il grado di civiltà di un popolo è direttamente proporzionale al livello di salubrità dei propri Penitenziari, specialmente quando l' estate rende animalesca la vita in cella, l' aggressività aumenta ed il buonismo non aiuta. Non si vogliono negare i tristi errori dei ristretti, ma nemmeno si può sorvolare sui mille vizi occulti di chi gode il sole estivo tra una trasgressione e l' altra. Del resto, certune forme di delinquenza vera non sempre coincidono con fattispecie delittuose, che, tuttavia, risultano bisognose anch' esse di una vigorosa rieducazione all' umiltà ed alla semplicità di vita.

1. Il securitarismo contemporaneo negli U.S.A. ed in Europa

Sin agli Anni Ottanta del Novecento, la cronaca nera occupava meno spazio nei mezzi informativi giornalistici, televisivi e radiofonici. Viceversa, da circa una ventina d' anni, i protagonisti indiscussi della stampa e degli altri mass-media sono ogni giorno stupri, omicidi, rapine e delitti violenti in zone degradate. In realtà (BAUMAN 1999), sotto il profilo algebrico-statistico, nota che tale allarme sociale risulta ingiustificato, poiché le cifre dei reati contro la persona e contro il patrimonio non si sono per nulla innalzate rispetto agli Anni Quaranta e Cinquanta del Secolo scorso.

WACQUANT (2006), criminologo francese Docente a Berkeley (California) sostiene che le élites imprenditoriali, negli Anni Sessanta e Settanta del XX Secolo, hanno esasperato il concetto di produttività industriale, disprezzando i diritti della c.d. << classe operaia >> e, in particolar modo, delle scomode minoranze afro-americane. Ne sarebbe sorto uno << Stato penale >> privo di qualsivoglia funzione democratico-sociale. Il profitto della fabbrica verrebbe idolatrato, sino a ghettizzare nei Penitenziari i sostenitori dei Diritti Umani. A parere di chi scrive, WACQUANT (*ibidem*) non propone un Diritto Penitenziario tecnicamente e kelsenianamente estraneo alle polemiche partitiche. GARLAND (2004), Professore presso la New York University School of Law, afferma che il concetto della << tolleranza zero >> rappresenta una forma di auto-difesa verso la crisi occidentale della famiglia e delle altre agenzie educative sociali. Il cittadino ed il domiciliato sfogano le proprie frustrazioni etiche massimizzando le tecniche di sicurezza e appoggiando un Ordinamento carcerario inflessibile e vendicativo. L' apatia sociale crea l' immagine fasulla del deviante straniero, recidivo, violento e collettivamente inutile. In buona sostanza, la rabbia vuota e strumentale delle << gente perbene >> insoddisfatta richiede il sacrificio liberatorio dell' eliminazione dei detenuti, declassati al rango di rifiuti sociali contagiosi. Un terzo Autore interessante è SIMON (2008), che considera il securitarismo alla stregua di un fenomeno sociale, giuridico e politico nato dall' inflessibilità ordinamentale dei Presidenti statunitensi Nixon, Reagan, Bush (padre) e Bush W. (figlio). Il fine della Politica criminale è

divenuto l'individuazione e la neutralizzazione dei rischi criminogeni nelle scuole, nei posti di lavoro, nelle famiglie ed in tutti gli spazi accessibili al pubblico. Il Compito della Magistratura è quello di tutelare, sino all'estremo, cittadini e domiciliati, attraverso il ricorso facile e veloce alle istituzioni carcerarie. Dunque, secondo SIMON (*ibidem*) il problema da risolvere non è se proteggere la collettività, bensì sino a che punto recare innanzi tale protezione. L'errore della Criminologia, degli USA negli Anni Duemila, consiste nel voler iper-criminalizzare anche le più innocue devianze, seppur non gravemente anti-sociali. Negli Stati Uniti, in epoca contemporanea, si individuano ovunque nemici della società. Dunque, il problema non è il securitarismo in sé, bensì il livello ormai ipertrofico di securitarismo. BECKETT (1997) individua il passaggio dallo <<Stato-sociale >> allo << Stato – penale repressivo >> verso la fine degli Anni Sessanta, quando gli Afroamericani, dopo il *Civil Rights Act* del 1964, riuscirono ad emergere dai ghetti sub-urbani acquisendo pari dignità rispetto agli americani di pelle bianca. Dopo l'assassinio del Presidente Kennedy a Dallas nel 1963, il nocciolo della questione non era ormai più quello dei diritti civili, ma quello della governabilità degli USA a seguito della concreta parificazione tra tutti i cittadini e tutti i domiciliati. Sicché, grazie anche alla diffusione del mezzo televisivo, nacque il mito del criminale socialmente pericoloso, inseguito e catturato dalla Polizia sempre ben armata e garante di un giustizialismo violento, in tanto in quanto il reo era presunto come altrettanto violento, nonché immorale, sudicio, incorreggibile e degno di un'esecuzione penitenziaria severa sino alle estreme conseguenze. L'apice della << tolleranza zero >> venne raggiunto, negli USA, sotto la presidenza di George W. Bush, il quale negò la funzione illuministica e pedagogico - risocializzativa dei Penitenziari, reputati, in senso meramente custodialistico, come centri di raccolta dei << cittadini "cattivi " >>, ovvero infrattori tossicodipendenti provenienti da sobborghi popolari degradati e degradanti. In realtà, la tesi statunitense del << pugno di ferro >>, infiltratasi anche in Europa, non possiede fondamenti statistici credibili. Infatti, nel 1980, i condannati americani dall'Autorità Giudiziaria erano, in totale, 1.842.000. Nel 1995, la cifra sale a 5.343.000 (+ 190 %), ma, a livello matematico, il BUREAU OF JUSTICE STATISTICS (1997a ; 1997 b) sottolinea che, tra il 1975 ed il 1995, gli omicidi volontari non sono aumentati (8 casi su 100.000 abitanti), le rapine, in 20 anni, si sono mantenute nella media di 200 / 250 casi ogni 100.000 abitanti, le lesioni personali sono rimaste stabili (30 casi ogni 100.000 abitanti), i reati violenti si sono abbassati da 12 a 9 casi ogni 100.000 residenti ed i delitti contro il patrimonio sono anch'essi scesi, tra il 1975 ed il 1995, da 550 a meno di 300 casi ogni 100.000 abitanti. Anche nel 1994, quando il sindaco di New York Rudolph Giuliani iniziò le proprie inutili propagande neo-retribuzionistiche, la violenza urbana degli Anni Settanta era, fortunatamente, un pallido ricordo del passato.

In realtà (DE GIORGI 2000 ; 2002), il securitarismo, anche in Europa, probabilmente consiste in una rabbiosa vendetta che scarica sui devianti stranieri la frustrazione collettiva derivante dall'odierna frantumazione del modello familiare mediterraneo. Dal punto di vista commerciale (CHRISTIE 1996), il ricorso facile al trattamento carcerario e l'allarmismo sociale costituiscono, negli USA, una preziosa fonte di reddito per molti. In epoca odierna, l'edilizia penitenziaria statunitense ha un fatturato di 20.000.000.000 di Dollari, con 100 imprese costruttrici e più di 160 comunità di recupero private. Anche le Guardie Giurate fruttificano ben 52.000.000.000 di Dollari all'anno, impegnando 1.500.000 addetti, per un totale di 10.000 istituti di vigilanza.

L'autentico e fondamentale dilemma non afferisce alle modalità di repressione del crimine, bensì all'eziologia delle devianze penalmente rilevanti. BALLONI (1983) e MELOSSI (2002) si limitano a rilevare che la determinazione di vincoli inibitori psico-sociologici svolge un effetto deterrente, ma tali due Autori dimenticano poi di specificare che un massimo edittale di pena eccessivo non implica una deterrenza automatica e, anzi, istiga ancor di più alla delinquenza ed alla violenza spregiudicata. Alcuni, nella Criminologia occidentale contemporanea, puntano il dito su contesti culturali criminogeni, ma, anche in questo caso, le certezze criminologiche non abbondano. Van DEN HAAG (1975) e WILSON (1977) propongono di abbandonare la *ratio* risocializzativa dei trattamenti penitenziari, poiché si tratterebbe di una via oggi troppo costosa ed inutile. Anzi, i due menzionati Dottrinari anglofoni si spingono a negare che le condizioni socio-familiari, la

precarità economica-abitativa ed il contesto fattuale possano o, viceversa, non possano influire sul grado di volizione del reo, che va sempre e comunque punito con la massima severità, a prescindere da eventuali circostanze attenuanti. Questo declino dell' eziologia delinquenziale rinviene parecchi seguaci negli USA, ma anche in Italia, in Spagna, in Portogallo ed in Grecia. Le conseguenze sono disastrose e, paradossalmente, le condotte recidive aumentano, giacché il deviante, specialmente se giovane, si auto-percepisce indelebilmente ed ineludibilmente << *etichettato* >>. Tale eccessiva schematizzazione (BARBAGLI 2008) è stata applicata, dal 1994 al 2001, nella New York di Rudolph Giuliani, che ha ottenuto una diminuzione del sottobosco criminale urbano grazie all' eredità delle strategie criminologiche dei precedenti sindaci. La << *tolleranza zero* >> del modello di Rudolph Giuliani, ha soltanto creato lo stereotipo dell' immigrato povero, emarginato, tossicodipendente e, per ciò stesso, predisposto a commettere atti delinquenti, il che contrasta con la verità statisticamente accertata.

Secondo HABERMAS (2008), dopo l' invenzione della televisione nel Novecento, si sono creati flussi informativi perenni tra sistema politico, sistema dei media e popolazione. Se la cronaca non esasperasse certuni fatti isolati di violenza, di sotto-cultura e di odio razziale, la televisione ed Internet potrebbero svolgere un ruolo di coinvolgimento attivo del cittadino nella vita comune. In un certo senso, il villaggio globale mediatico costituisce una forma di Democrazia nel senso ellenico antico e tucidideo. Ciononostante, la grave colpa del giornalismo odierno consta nel voler celebrare Processi giornalistici avulsi dalle regole di tecnica e di prudenza tipiche del Diritto Processuale Penale. Si cerca il sensazionalismo, si creano mostri anti-sociali e si condizionano gli appuntamenti elettorali in senso populistico e strumentalizzante. Giustamente, HABERMAS (*ibidem*) afferma che i dibattiti televisivi ed Internet sono << *un mediatore, non neutrale, della dialettica tra politica e cittadini, in grado di trasformare quello che storicamente (si pensi all' agorà greca) era lo spazio pubblico in spazio pubblico mediatizzato* >>. Con parole simili, McQUAIL (2001) asserisce che << *i media sono il veicolo principale del dibattito politico. Addirittura l' arena politica corrisponde in toto al sistema dei media, non ci sono altri spazi di dialettica politica* >>. Il problema, dunque, non è mettere in dubbio la democraticità antidittatoriale della cronaca, tuttavia, la maggior parte dei giornalisti, assoldati da questa o da quest' altra ideologia, istigano al disprezzo per il ladro (sempre) rumeno, per il lavavetri (sempre) zingaro, per lo spacciatore (sempre) albanese e per l' accattone (sempre) kosovaro. In un recente scritto di LUHMANN (2005) si condanna la comunicazione mediatica, compreso Internet, allorché essa crea allarmi sociali presunti e fasulle emergenze securitarie, in ossequio alle esigenze dei Partiti politici. La televisione << *con la drammatizzazione della retorica, dei simboli, dei linguaggi, dei riti della politica ... ha provocato una deriva securitaria ... con toni allarmistici e spettacolari* >> (LUHMANN , *ibidem*). Tutti i Dottrinari occidentali, tanto negli USA quanto in Europa, non negano l' utilità sociale della libera cronaca giornalistica, la quale, però, ha il non semplice compito di mostrare le devianze nella loro realtà concreta, senza esagerazioni ed asimmetrie informative peggiori di quelle praticate ed imposte dai regimi dittatoriali mono-partitici.

2. Profili storico – giuridici dell' abolizionismo carcerario in Occidente

Sin dal X Secolo, il Magistero raccomandava vivamente ai Re cattolici di attuare, nell' Ordinamento Penitenziario, un vigoroso e sincero temperamento istituzionale, al fine di non violare la dignità del detenuto. La reclusione a vita e la tortura erano tendenzialmente proibite e sopravvissero soltanto per ragioni di strategia politica, senza mai ottenere l' appoggio od il consenso della Dottrina Apostolica Romana. A prescindere dalle leggende oscurantiste dei romanzi anticlericali, nel Cinquecento, l' Imperatore Carlo V, in sintonia con la Bolla Pontificia *Sublimis Deus* di Papa Paolo III, rispettò la *ratio* dell' eguaglianza universale di tutti gli uomini e le donne, con conseguenze assai positive nelle Americhe, ma anche nei Regni d' Europa (ROMEO 1959). Nemmeno per un istante, la Chiesa Cattolica dubitò circa la dignità di coloro che, con o senza colpa propria, venivano imprigionati o venduti e ridotti in schiavitù. Gli interessi economici e politici dei vari Sovrani occidentali non lesero mai il profondo senso di umanità e di rispetto radicato nella

predicazione dei sacerdoti fedeli al Papa. Basti pensare all' infaticabile impegno umanizzante di Fra' Bartolomeo Las Casas, dal 1516 al 1542, quando il Re di Spagna lo tacitò per aver apertamente denunciato l' orrore della segregazione razziale.

Salvo durante il funesto periodo dell' invasione della dominazione militare nazista, in Svezia, in Norvegia, in Finlandia, in Islanda ed in Danimarca, l' abolizionismo carcerario risale addirittura a prima degli Anni Venti del Novecento. Il primo tentativo di bandire dalla Giuspenalistica la pena detentiva consistette nel sostituire i mesi o gli anni di reclusione con un <<Penningsböter >>, ovvero un sistema, graduato per tassi, consistente nella sola condanna all' ammenda, commisurata alla gravità, inferiore o superiore, del delitto o della contravvenzione commessi. Il carcere tradizionale, ovvero in forma intra-muraria, rimaneva precettivo soltanto per i reati violenti contro la persona, per il femminicidio e per lo stupro. Il *Penningsböter* (detto *Tagessatz-system* alla tedesca) fu codificato, nel 1921, dalla Finlandia, nel 1931 dalla Svezia e nel 1939 dalla Danimarca. La predominanza dell' ammenda provocò una diminuzione sorprendente e vertiginosa della micro-criminalità ed i Penitenziari si confermarono quale estremo rimedio, cui ricorrere per fattispecie di rei irreversibilmente e conclamatamente non più risocializzabili. Tuttavia, verso gli Anni Ottanta del Novecento, la Politica Criminale scandinava ritornò alla preminenza della privazione della libertà personale. Si tratta di un regresso populistico, aggravato, negli Anni Duemila, dal *leading-case Anders Breivik*. Ciononostante, è rimasto indelebile il segno storico e giuridico di un cinquantennio in cui la Svezia, l' Islanda, la Norvegia e la Danimarca conobbero un felice e, anzi, fertile, temperamento istituzionale non retributivo, scarsamente incline alla vendetta collettiva e, soprattutto, caratterizzato dal tasso di recidiva meno elevato a livello mondiale. Nell' abolizionismo carcerario scandinavo, in parte anche in epoca attuale, la Magistratura opta quasi sempre per pene brevi di matrice semi-muraria, come la messa alla prova ed il lavoro socialmente utile. Tale Principio fondamentale è universalmente noto con l' espressione << sharp-shock-system >>, detto, nella Common Law anglo-americana, << just deserts >> e tradotto, in tedesco, <<verdiente Strafe >> e, in italiano, << equa retribuzione >>. Anche gli infrattori tossicodipendenti, nei Paesi nordici, beneficiavano (e beneficiano tutt' oggi) di una << probation >> costantemente vigilata da Personale medico. I risultati, nel solo 1977, furono spettacolari ed entusiasmanti: in Danimarca, il 66 % delle condanne era inferiore a 1 mese, in Svezia le pene detentive lunghe non superavano il 36 %, in Finlandia, similmente, le reclusioni “chiuse“, in senso mediterraneo, ammontavano a meno del 36,5 %.

Nel proprio periodo di massimo splendore (Anno Giudiziario 1976 – 1977), l' abolizionismo carcerario svedese (simile a quello degli altri quattro ordinamenti scandinavi) si fondava sulla pena pecuniaria, sulla pena detentiva (rara e, comunque, attenuata) e sulle misure di tipo sospensivo. La pena pecuniaria, strumento sanzionatorio principale, era disciplinata dal Capitolo 25 del Codice Penale svedese (*Brottsbalken – BrB*), in vigore dal 1965. Le tipologie di ammenda erano tre: quella a tassi giornalieri (*dagsböter*), quella fino a 500 Corone (*penningsböter*) e quella proporzionata al vantaggio illecito conseguito (*normerade böter*). Il *penningsböter* era comminato per le contravvenzioni, gli illeciti amministrativi e fiscali, l' ubriachezza molesta e gli atti contrari alla pubblica decenza. In secondo luogo, il *dagsböter* ed il *normerade böter* sanzionavano il contrabbando, i reati valutari e lo *white-collar-crime*. Esisteva anche l' ammenda per l' impresa (*foretagsbot*), poiché, in Svezia, la persona giuridica è sanzionabile in forma autonoma sin dagli Anni Sessanta del Novecento. Per evitare la commutazione della pena pecuniaria in pena detentiva, il BrB del 1965 statuiva che << l' ammontare del tasso giornaliero deve corrispondere alla differenza tra il reddito netto del condannato (dedotte le imposte) e le spese indispensabili al sostentamento quotidiano. Fra le spese di sostentamento devono essere computati i costi di mantenimento della famiglia del condannato >>.

La pena detentiva, nei Paesi Nordici, veniva comminata soltanto in tre casi: la pericolosità sociale violenta, la gravità assoluta ed intollerabile del reato commesso e, infine, la condotta pluri-recidiva. In ogni caso, la restrizione avveniva ed avviene in strutture semi-aperte. La detenzione era, nella maggior parte dei casi, di breve durata: 14 giorni al minimo in Svezia, 21 giorni al minimo in

Norvegia, 14 giorni al minimo in Finlandia e 7 giorni al minimo in Danimarca.

L'ammenda, prima del risveglio populista contemporaneo, era strettamente congiunta, soprattutto in Svezia, allo *skyddstillsyn* (regime di sorveglianza) ed al *villkorlig dom* (condanna condizionale). Si tratta di una vigilanza continua, simile al Patronato del Canton Ticino. A loro volta, lo *skyddstillsyn* ed il *villkorlig dom* erano, nel 30 % dei casi di condanna, connessi ad un serio obbligo di risarcimento del danno provocato alla Parte Lesa. Infine, il condannato aveva diritto ad un assistente sociale personale appartenente al Distretto ove l'esecuzione penitenziaria aveva luogo.

3. L'esperienza dell'attuale Ordinamento Penitenziario in Islanda (Nils Christie – casa della Cultura – Milano – 05/04/2004)

A parere di Nils Christie, massimo esponente europeo dell'abolizionismo carcerario, il concetto di crimine o di fenomeni criminali costituisce una sovra-struttura sociale ipocrita e priva di utilità. Se si considera la fattispecie del bullismo scolastico, specialmente in età evolutiva, si può osservare la discrasia ontologica tra il problema pedagogico ed il problema criminologico.. Il crimine, soprattutto quello di calibro bagatellare, è epistemologicamente creato e capito, giacché solo la Morale possiede una validità assoluta, sostanziale ed universale. Nel 2004, in Italia, esistevano 100 detenuti per ogni 100.000 abitanti. Nel Regno Unito, specialmente in Galles, 140 detenuti ogni 100.000 residenti. Si tratta, nel caso inglese, di condannati in prevalenza slavo-balcanici, il che è inquietante dal punto di vista dell'integrazione etnica. Peggior è senz'altro la situazione dell'Albania, con 300 ristretti ogni 100.000 domiciliati, così come in Bielorussia esistono circa 560 reclusi ogni 100.000 residenti e, nella C.S.I., ben 600 condannati ogni 100.000 dimoranti. Viceversa, sempre nel 2004, l'Islanda non superava la cifra di 37 imprigionati ogni 100.000 cittadini. Dal punto di vista abolizionistico, è inutile denotare l'esistenza perenne ed ineludibile del crimine. Necessita, viceversa, di fissare un limite di tolleranza quantitativo alla delinquenza. Più i canoni securitaristi prevalgono, più lo Stato-penale danneggia se stesso e la società, come dimostrano i 740 detenuti ogni 100.000 residenti negli USA ed in Canada.

Molti pregiudizi vanno superati. P.e, anche in Italia, le devianze ad eziologia tossicomaniacale dovrebbero essere interpretate alla stregua di un disagio sociale e non di un'infrazione penale od amministrativa. La giustizia vendicativa va sostituita dalla reintegrazione di valori collettivi che prevengono l'esperienza criminogena del carcere, ove la rieducazione teorica lascia il posto alla rabbia ed alla solitudine.

Il Diritto Penitenziario, in casi gravi come l'omicidio volontario, esiste ed esisterà sempre, ma necessita un trattamento penitenziario più umano e meno neo-retribuzionista.

Nel 2004, Christie si auto-definiva un << *minimalista della Criminologia* >> aperto alle alternative contro l'ozio dei Penitenziari. Le Comunità di Recupero per minorenni e giovani adulti confermano le susposte Tesi di temperamento istituzionale.

Nel caso dell'Italia, è assurdo che il 40 % dei reclusi sia in regime di custodia cautelare in attesa di Sentenza passata in Giudicato. Anche i tossicodipendenti detenuti oltrepassano ogni minima decenza giuridica. Manca un senso della misura. L'Ordinamento Penitenziario attuale, in Occidente, è arrogante e diseducativo. Il che porta il pensiero alla semplicità dei pescatori e degli agricoltori della quieta Islanda

B I B L I O G R A F I A

BALLONI, *Criminologia introspettiva*, Clueb, Bologna, 1983

BARBAGLI, *Immigrazione e sicurezza*, Il Mulino, Bologna, 2008

BAUMAN, *La società dell'incertezza*, Il Mulino, Bologna, 1999

BECKETT, *Making crime pay: law and order in contemporary American politics*, Oxford University Press, New York, 1997

- BUREAU OF JUSTICE STATISTICS**, *Correctional populations in the United States*,
Government Printing Office, Washington, 1995
- idem** *Criminal victimization in the United States 1975-1995*, Government Printing Office,
Washington, 1997
- CHRISTIE**, *Il business penitenziario. La via occidentale al Gulag*, Eleuthera, Milano, 1996
- idem** *Scarceriamo la società*, Atti del Convegno tenuto presso la << Casa della Cultura >>
in Milano, 05/04/2004
- DE GIORGI**, *Zero tolleranza, Strategie e pratiche della società di controllo*, Derive Approdi,
Roma, 2000
- idem** *Il governo dell' eccedenza, Postfordismo e controllo della moltitudine*, Ombre Corte,
Verona, 2002
- (van) DEN HAAG**, *Punishing criminals*, Basic Books, New York, 1975
- GARLAND**, *La cultura del controllo*, Il mulino, Bologna, 2004
- HABERMAS**, *Storia e critica dell' opinione pubblica*, Laterza, Bari, 2008
- LUHMANN**, *La realtà dei mass media*, Franco Angeli, Milano, 2005
- McQUAIL**, *Sociologia dei media*, Il Mulino, Bologna, 2001
- MELOSSI**, *Stato, controllo sociale, devianza*, Mondadori, Milano, 2002
- ROMEO**, *Le scoperte americane nella coscienza italiana del Cinquecento*, Ricciardi Edizioni,
Milano / Napoli, 1959
- SIMON**, *Il governo della paura. Guerra alla criminalità e Democrazia in America*, Edizioni
Raffaello Cortina, Milano, 2008
- WACQUANT**, *Punire i poveri. Il nuovo governo dell' insicurezza sociale*, Derive e Approdi, 2006
- WILSON**, *Thinking about crime*, Vintage, New York, 1977

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero
and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com